

Sommario

Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia.....	2
Art. 1 (Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA) – ULF 26/2/2021 17.01	2
Art. 2 (Fondo Montagna) (salvo contributo art. 1) [AdE]	5
Art. 3 (Fondo autonomi e professionisti) [MLPS]	5
Art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e stralcio dei debiti fino a XXX euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015) – ULF 26/2/2021 17.01.....	5
Art. 5 (Revisione del meccanismo del discarico per inesigibilità) – ULF 26/2/2021 17.01.....	13
Art. 6 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19) – ULF 26/2/2021 17.01.....	18
Art. 7 (Misure per l'accesso delle imprese al credito)	21
Titolo II Disposizioni in materia di lavoro	22
Art. 8 (Cig Covid e Cig Fondi bilaterali - 2021)	22
Art. 9 (Fondo occupazione) [RGS].....	22
Art. 10 (Indennità lavoratori stagionali, turismo e sport).....	22
Art. 11 (Reddito di cittadinanza)	22
Art. 12 (Proroga NASPI due mesi).....	22
Art. 13 (Congedi per genitori con figli in quarantena).....	22
Art. 14 (Lavoratori fragili)	22
Art. 15 (Fabbisogno di cassa INPS) (anticipazione bilancio) – RGS 28/1/2021 13.53	22
Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza	23
Art. 16 (Vaccini e farmaci: acquisto - trasporto, conservazione, logistica - somministrazione medici di base – produzione)	23
Art. 17 (DPI – richiesta Commissario fino a 30/4)	30
Art. 18 (SSN Ripiano spese anticipate da Regione anno 2020)	30
Art. 19 (Covid Hospital)	30
Art. 20 (Proroga delle ferie dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)	32
Titolo IV Enti territoriali.....	35
Art. 21 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali) – RGS 23/2/2021 18.15	35
Art. 22 (Imposta di soggiorno) - RGS 23/2/2021 18.15	36
Art. 23 (Norma investimenti – Progettazione, contributi, monitoraggio - potenziamento asili nido) - RGS 23/2/2021 18.15.....	36
Titolo V Altre disposizioni urgenti.....	39
Art. 24 (Trasporto Pubblico Locale) – Riformulazione MIT post parere RGS 23/2/2021 19.07.....	39
Art. 25 (Corpi PS, VVF, polizie locali, capitanerie di porto – straordinario (tre mesi) [Interno-Giustizia- MIT]	46
Art. 26 (Fondo cassa per chiusura anticipazioni di tesoreria 2020) – RGS 28/1/2021 13.53	49

Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1

(Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA) – ULF 26/2/2021 17.01

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 come segue:
 - a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta 2019;
 - b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
 - c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente 2019.
6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantomila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta **irrevocabile** del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti pro tempore vigenti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

11. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti "1° luglio 2021";

2) la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA."

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in xxxx milioni di euro per l'anno 2021, si provvede.....

13. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni: all'alinea le parole "e dei comuni ove sono situati santuari religiosi" sono soppresse; alla lettera a), le parole "e per i comuni ove sono situati santuari religiosi" sono soppresse.

Relazione illustrativa

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il **comma 1** prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il **comma 2** contiene le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- i. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- ii. i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- iii. gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- iv. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

In primo luogo, ai sensi del **comma 3**, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.

Il **comma 4** stabilisce la seconda condizione, prevedendo che il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante.

Il **comma 5** prevede tre classi di contribuenti in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019 cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a quattrocentomila, un milione e cinque milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019.

Il **comma 6** da un lato stabilisce un limite massimo d'importo del contributo pari a centocinquantomila euro, dall'altro garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle

condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il **comma 7** prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Inoltre, si prevede che il contributo possa essere riconosciuto come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, **a scelta irrevocabile del contribuente.**

Il **comma 8** disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Il **comma 9** rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto "Rilancio" con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo riferite ai contributi erogati.

Il **comma 10** prevede che il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Il **comma 11** interviene sul comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di disporre che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 e viene aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

La modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.

Il **comma 12** individua gli oneri finanziari connessi al riconoscimento del contributo a fondo perduto e la relativa copertura.

Il **comma 13** dispone l'abrogazione:

- del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;
- del contributo a fondo perduto in favore dei soggetti operanti nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi, anche diversi dai capoluoghi di provincia o di città metropolitana, di cui all'articolo 59 del DL n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Relazione tecnica

La disposizione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

In particolare, il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che nel bimestre gennaio/febbraio 2021 hanno registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'analogo periodo del 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L'importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre gennaio/febbraio 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre gennaio/febbraio 2019, pari al:

- a) venti per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019;
- b) quindici per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019;
- c) dieci per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel 2019.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

A scelta del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del sopra descritto contributo, è stata adottata la seguente metodologia.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche dei mesi di gennaio e febbraio 2019, per verificare l'incidenza della fatturazione elettronica rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni attive di ciascun soggetto.

L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre gennaio/febbraio 2021 è stato stimato in base all'ammontare delle fatture elettroniche di gennaio 2021 e all'incidenza della fatturazione elettronica rispetto al totale delle operazioni attive, come sopra individuata; per il mese di febbraio 2021, è stato applicato lo stesso *trend* registrato a gennaio 2021.

Per i soggetti c.d. "forfettari" (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400 mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l'importo medio bimestrale dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei bimestri gennaio/febbraio degli anni 2021 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150 mila euro per tutti i soggetti.

In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalla disposizione in esame è pari a 9.475 milioni di euro per l'anno 2021.

Inoltre, il comma 13 della disposizione in esame prevede l'abrogazione:

- del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;
- del contributo a fondo perduto in favore dei soggetti operanti nei centri storici dei comuni ove sono situati santuari religiosi, anche diversi dai capoluoghi di provincia o di città metropolitana, di cui all'articolo 59 del DL n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Si segnala che alle richiamate disposizioni abrogate erano stati ascritti, per l'anno 2021, oneri finanziari pari rispettivamente a 280 milioni di euro e 10 milioni di euro.

Art. 2

(Fondo Montagna) (salvo contributo art. 1) [AdE]

Art. 3

(Fondo autonomi e professionisti) [MLPS]

Art. 4

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e stralcio dei debiti fino a XXX euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015) – ULF 26/2/2021 17.01

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; sono altresì sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento notificate dal 1° marzo al 30 aprile 2021. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il sessantesimo giorno successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.”;

~~e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.”;~~

dc) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; [se entra norma esigibilità con abrogazione art. 19 del D.lgs. 112/1999 sostituite la lettera a) con la seguente: “**a) di dodici mesi, il termine del nono mese successivo alla consegna del ruolo, entro il quale l’agente della riscossione è tenuto a notificare la cartella di pagamento**”].]

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.

2. Il termine finale di cui all’articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 aprile 2021.

3. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L’annullamento è effettuato alla data del 30 aprile 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Contestualmente all’approvazione del rendiconto 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvedono, con delibera di giunta, al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2022 riguardante la cancellazione dei crediti inseriti nell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, secondo le modalità individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all’approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta. Entro trenta giorni dalla delibera di riaccertamento straordinario il bilancio di previsione in corso di gestione è adeguato ai risultati del riaccertamento straordinario, anche ai fini della copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione. L’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2022 rispetto al risultato di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto 2021 può essere ripianato in non più di dieci annualità, a decorrere dall’esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti. I restanti enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2022, tenendo conto degli

eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.

4. Con riferimento ai debiti di cui al comma 3:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nelle definizioni agevolate di cui al comma 1, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2021, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

5. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del **comma 3** del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021 e il 30 novembre 2022.

6. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

7. Le disposizioni di cui ai **commi da 3 a 6** non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Relazione illustrativa

Il **comma 1, lettera a)**, sostituisce il comma 1 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e, tenendo conto del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. Nel nuovo comma 1 del citato art. 68 viene espunto il rinvio al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che inibiva la notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione. Pertanto, a partire dal 1° marzo 2021 l'agente della riscossione potrà notificare le cartelle di pagamento, che dovranno essere pagate soltanto una volta decorsi sessanta giorni dal termine del periodo di sospensione. In buona sostanza, i debitori destinatari di tali cartelle potranno decidere se adempiere spontaneamente, anche prima di tale ultima data, ma, fino alla medesima data, le stesse cartelle non produrranno oneri aggiuntivi né l'agente della riscossione potrà dare corso ad azioni cautelari ed esecutive di sorta. Fino al termine del periodo di sospensione, quindi, le cartelle notificate avranno mera funzione partecipativa della pretesa e l'intimazione ad adempiere in esse contenute spiegherà i suoi effetti dalla scadenza del termine del periodo di sospensione, tenuto conto che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il sessantesimo giorno successivo a tale termine.

La **lettera b) del comma 1** sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020, relativo al pagamento delle rate delle somme dovute per le predette definizioni in scadenza nel 2020. Il nuovo testo dell'art. 68, comma 3, in parola prevede che non si determini l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni - dettate per la “rottamazione-ter” dall’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 - ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

~~La lettera c) del comma 1 sostituisce il testo del comma 4 dell’art. 68 del DL n. 18/2020, allo scopo di disporre lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell’anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell’attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività disposta, a seguito dell’emergenza da Covid-19, dal comma 1 dello stesso art. 68, come sostituito dalla precedente lett. a) del comma in commento; al riguardo, si evidenzia che anche tale intervento è necessario a garantire sia la dovuta gradualità nel riavvio delle procedure di recupero, sia la diluizione nel tempo delle stesse. Restano, invece, fermi i preesistenti termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti le quote affidate negli anni 2018, 2019 e 2020.~~ In considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione previsto dalla **lett. a) del comma 1**, la **lett. c) ~~del~~ del medesimo comma 1** introduce i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione durante tale periodo, contenuta nel comma 4-bis dell’art. 68 del DL n. 18/2020, il cui testo viene interamente sostituito. In particolare, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all’interno dell’anno 2021, si dispone, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 157, comma 3, lett. a), b), e c), del DL n. 34/2020 (con ciò differendo, per esigenze di gradualità e scaglionamento nel tempo, i termini di notifica delle relative cartelle di pagamento):

- nella lett. a) del comma 4-bis dell’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020, la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento **di cui all’art. 19, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 112/1999**, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; **[da allineare al testo, come da nota]**
- nella lett. b) dello stesso comma 4-bis, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Con il **comma 2** si differisce, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione, disciplinata dall’art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nel **comma 3** si prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a **..... euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018. Tale disposizione, al pari dell’art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo **comma 7**. L’annullamento in parola è effettuato alla data del 30.04.2021 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare le relative operazioni.

Lo stesso **comma 4** stabilisce che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’elenco delle quote riferite ai medesimi crediti sia trasmesso, entro il 30 settembre 2021, dall’agente della riscossione all’ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato n. 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Relativamente alle medesime quote, viene, altresì, prevista – mediante rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012 – che non si applichino gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Sono, infine, dettate specifiche disposizioni dirette ad individuare modalità e tempi della cancellazione dei crediti oggetto di annullamento dai rendiconti degli enti territoriali, nonché dalle scritture patrimoniali dei restanti enti creditori.

Al **comma 4** vengono, poi, stabilite le regole di imputazione e di acquisizione delle somme eventualmente versate relativamente ai debiti oggetto della previsione di cui al **comma 3**.

Al **comma 5** viene stabilito che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, del DL n. 119/2018, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in due rate di pari importo, scadenti, rispettivamente, il 30 novembre 2021 e il 30 novembre 2022, sia posto a carico del bilancio dello Stato. Il **comma 6** precisa che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del citato DL n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Inoltre, con riguardo alle spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, lo stesso **comma 6** ne prevede il rimborso, a favore dell'agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Il **comma 7**, infine, prevede che le disposizioni dei **commi 3, 4 e 5** non si applichino ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Relazione tecnica

Commi 1 e 2 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

L'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa di tutte le attività a partire dal 1° Marzo 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi marzo-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 556 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 255,2 milioni di euro al mese (556 milioni di euro – 300,8 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione e conseguenti a:

- attività di notifica delle cartelle di pagamento, per un valore stimato pari a circa 183,8 milioni al mese;
- attività di recupero coattivo, per un valore stimato pari a circa 71,4 milioni al mese.

Con riferimento agli incassi attesi dal riavvio delle azioni di recupero, tenuto conto che per tali azioni la sospensione opererà per un ulteriore periodo di 2 mesi, l'impatto stimato risulta essere il seguente:

<i>milioni di euro</i>	2021
TOTALE	-142,8
ERARIO	-80,4
ENTI PREVIDENZIALI	-37,0
ALTRI ENTI	-25,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 aprile 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento, invece, agli incassi attesi in conseguenza della ripresa della notifica delle cartelle di pagamento, occorre considerare che tale attività potrà riprendere a partire dal 1° marzo 2021 e il differimento della scadenza di pagamento per quelle che verranno notificate dal 1° marzo al 30 aprile 2021 non comporta effetti sul gettito in quanto l'incasso è comunque recuperabile nell'immediato periodo successivo.

Con riferimento, invece, all'ampliamento dei termini di cui al **comma 1, lett. c)**, della disposizione normativa, si evidenzia che tale intervento consentirà all'Agente della riscossione di pianificare una ripresa maggiormente graduale dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Conseguentemente è stimata, per l'anno 2021, una riduzione del 50% del volume di notifiche che era stato pianificato, a normativa vigente, a partire dal mese di marzo.

La riduzione delle cartelle da inviare nell'anno 2021 comporta una flessione della riscossione ordinaria che è stata stimata applicando la riduzione attesa del volume delle notifiche (50%) alla quota della riscossione ascrivibile all'ordinaria ripresa dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento già stimata in precedenza (183,8 milioni di euro al mese), determinando una flessione mensile pari a circa 90,9 milioni di euro, da applicarsi al periodo 1 marzo 2021 – 31 dicembre 2021 (10 mesi considerando che la ripresa dell'attività di notifica delle cartelle, seppure con una maggiore gradualità, potrà riprendere a partire dal 1° marzo).

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà perfezionata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 è stata stimata come recuperabile interamente nel corso del 2022.

<i>milioni di euro</i>	2021	2022
TOTALE	-908,8	908,8
ERARIO	-512,9	512,9
ENTI PREVIDENZIALI	-227,9	227,9
ALTRI ENTI	-168,0	168,0

Con riferimento al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. *rottamazione-ter*, c.d. *rottamazione* risorse proprie UE e c.d. "*saldo e stralcio*"), prevista dal **comma 1 lett. b)**, non sono ascrivibili effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

~~Analogamente, l'intervento previsto dal comma 1, lett. c), non è idoneo a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica.~~

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

<i>milioni di euro</i>	2021	2022
TOTALE	-1.051,6	908,8
ERARIO	-593,3	512,9
ENTI PREVIDENZIALI	-264,9	227,9
ALTRI ENTI	-193,4	168,0

Commi da 3 a 7 - stralcio dei debiti **fino a** euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015

Per la stima degli impatti della disposizione in argomento, sono stati considerati i seguenti elementi.

In primo luogo, un impatto negativo della riscossione da ruolo derivante dall'annullamento di crediti per i quali sono in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi, ovvero la "rottamazione ter" (introdotta con il DL n. 119/2018) ed il "saldo e stralcio" (introdotta con la Legge n. 145/2018).

La flessione della riscossione è stata stimata tenendo in considerazione il valore delle quote affidate fino al 2015 contenute nei piani di pagamento inviati ai contribuenti nel corso del 2019 ed il tasso di adempimento sino ad oggi registrato, atteso che il DL n. 157/2020, da ultimo, ha previsto, per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 entro il termine del 1 marzo 2021.

In secondo luogo, è stato stimato l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento di crediti per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione. La stima della flessione è stata determinata tenendo in considerazione il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione nonché della curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, sui crediti oggetto di annullamento.

Inoltre, è stato stimato un impatto positivo sulla riscossione ordinaria derivante dalla possibilità di focalizzare l'azione di riscossione su carichi affidati successivamente al 2015, compresi, quindi, i nuovi carichi che saranno oggetto di affidamento. L'incremento della riscossione è stato determinato applicando la maggiore efficacia attesa, conseguente alla lavorazione di carichi non vetusti, ai valori previsionali delle riscossioni ordinarie relative al recupero coattivo e considerando uno sviluppo progressivo dei benefici a partire dal secondo anno successivo a quello dell'annullamento.

Infine, con riferimento al piano di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il cui importo risulta pari a circa 850 milioni di euro, è stato previsto il rimborso in due anni a carico dell'erario.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati **nelle seguenti tabelle:**

Tabella 1 – ipotesi annullamento senza soglia

<i>in miliardi</i>	COSTO DELL'OPERAZIONE						EFFETTI GESTIONALI SUL MAGAZZINO			
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE	Annullamento		Situazione post annullamento	
Costo annullamento ruoli fino al 2015	-3,31	-1,80	-0,62	0,95	1,02	-3,76	Cartelle (mln)	Residuo (mld)	Cartelle (mln)	Residuo (mld)
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-2,89	-1,38	-0,62	0,95	1,02	-2,91	70,5	660	66,5	339
<i>di cui: Erario</i>	-1,44	-0,69	-0,31	0,48	0,51	-1,46				
<i>di cui: INPS e INAIL</i>	-0,95	-0,45	-0,21	0,31	0,34	-0,96				
<i>di cui: Altri enti</i>	-0,49	-0,23	-0,11	0,16	0,17	-0,50				
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	-0,85				

Tabella 2 – ipotesi annullamento con soglia a 50.000 euro

<i>in miliardi</i>	COSTO DELL'OPERAZIONE						EFFETTI GESTIONALI SUL MAGAZZINO	
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE	Annullamento	Situazione post annullamento

Costo annullamento ruoli fino al 2015	-2,50	-1,25	-0,16	0,75	0,81	-2,34	Cartelle ⁱⁱ (mln)	Residuo (mld)	Cartelle (mln)	Residuo (mld)
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-2,07	-0,82	-0,16	0,75	0,81	-1,49				
di cui: Erario	-1,04	-0,41	-0,08	0,38	0,41	-0,74				
di cui: INPS e INAIL	-0,68	-0,27	-0,05	0,25	0,27	-0,49	69,2	177	67,8	822
di cui: Altri enti	-0,35	-0,14	-0,03	0,13	0,14	-0,25				
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario ⁱ	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	-0,85				

Tabella 3 – ipotesi annullamento con soglia a 30.000 euro

in miliardi	COSTO DELL'OPERAZIONE						EFFETTI GESTIONALI SUL MAGAZZINO			
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE	Annullamento		Situazione post annullamento	
Costo annullamento ruoli fino al 2015	-2,34	-1,17	-0,11	0,74	0,80	-2,08	Cartelle ⁱⁱ (mln)	Residuo (mld)	Cartelle (mln)	Residuo (mld)
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1,91	-0,75	-0,11	0,74	0,80	-1,23				
di cui: Erario	-0,96	-0,37	-0,06	0,37	0,40	-0,62				
di cui: INPS e INAIL	-0,63	-0,25	-0,04	0,24	0,26	-0,41	68,4	149	68,6	850
di cui: Altri enti	-0,33	-0,13	-0,02	0,13	0,14	-0,21				
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario ⁱ	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	-0,85				

Tabella 4 – ipotesi annullamento con soglia a 10.000 euro

in miliardi	COSTO DELL'OPERAZIONE						EFFETTI GESTIONALI SUL MAGAZZINO			
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE	Annullamento		Situazione post annullamento	
Costo annullamento ruoli fino al 2015	-2,08	-0,99	0,04	0,73	0,78	-1,53	Cartelle ⁱⁱ (mln)	Residuo (mld)	Cartelle (mln)	Residuo (mld)
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1,65	-0,57	0,04	0,73	0,78	-0,68				
di cui: Erario	-0,83	-0,28	0,02	0,37	0,39	-0,34				
di cui: INPS e INAIL	-0,55	-0,19	0,01	0,24	0,26	-0,22	65,2	97	71,8	902
di cui: Altri enti	-0,28	-0,10	0,01	0,12	0,13	-0,12				
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario ⁱ	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	-0,85				

Tabella 5 – ipotesi annullamento con soglia a 5.000 euro

in miliardi	COSTO DELL'OPERAZIONE						EFFETTI GESTIONALI SUL MAGAZZINO			
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL E	Annullamento		Situazione post annullamento	
Costo annullamento ruoli fino al 2015	-1,83	-0,83	0,18	0,76	0,79	-0,93	Cartelleⁱⁱ (mln)	Residuo (mld)	Cartelle (mln)	Residuo (mld)
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1,40	-0,41	0,18	0,76	0,79	-0,08	61,5	70	75,5	929
<i>di cui: Erario</i>	<i>-0,70</i>	<i>-0,20</i>	<i>0,09</i>	<i>0,38</i>	<i>0,40</i>	<i>-0,04</i>				
<i>di cui: INPS e INAIL</i>	<i>-0,46</i>	<i>-0,13</i>	<i>0,06</i>	<i>0,25</i>	<i>0,26</i>	<i>-0,03</i>				
<i>di cui: Altri enti</i>	<i>-0,24</i>	<i>-0,07</i>	<i>0,03</i>	<i>0,13</i>	<i>0,13</i>	<i>-0,01</i>				
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario ⁱ	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	-0,85				

Tabella 6 – ipotesi annullamento con soglia a 3.000 euro

in miliardi	COSTO DELL'OPERAZIONE						EFFETTI GESTIONALI SUL MAGAZZINO			
	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL E	Annullamento		Situazione post annullamento	
Costo annullamento ruoli fino al 2015	-1,62	-0,77	0,13	0,73	0,80	-0,73	Cartelleⁱ (mln)	Residuo (mld)	Cartelle (mln)	Residuo (mld)
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1,20	-0,34	0,13	0,73	0,80	0,12	57,3	54	79,7	945
<i>di cui: Erario</i>	<i>-0,60</i>	<i>-0,17</i>	<i>0,07</i>	<i>0,37</i>	<i>0,40</i>	<i>0,06</i>				
<i>di cui: INPS e INAIL</i>	<i>-0,40</i>	<i>-0,11</i>	<i>0,04</i>	<i>0,24</i>	<i>0,26</i>	<i>0,04</i>				
<i>di cui: Altri enti</i>	<i>-0,20</i>	<i>-0,06</i>	<i>0,02</i>	<i>0,12</i>	<i>0,14</i>	<i>0,02</i>				
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'Erario ⁱ	-0,43	-0,43	0,00	0,00	0,00	-0,85				

ⁱ Prudenzialmente l'importo dei rimborsi spese è quantificato sul totale delle spese sostenute per il recupero di crediti affidati fino al 2015 a prescindere dalla soglia di importo del singolo credito oggetto di annullamento.

ⁱⁱ Il numero delle cartelle è puramente indicativo in quanto l'annullamento verrà effettuato per singolo credito e, pertanto, potranno di fatto essere cancellate ulteriori cartelle di valore residuo superiore alla soglia stabilita in quanto composte da singoli crediti inferiori alla medesima soglia.

Art. 5

(Revisione del meccanismo del discarico per inesigibilità) – ULF 26/2/2021 17.01

1. A decorrere dall'anno 2022, l'atto aggiuntivo previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, contiene un piano annuale, predisposto sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità, delle attività che l'agente della riscossione deve svolgere, per un numero di debitori e di posizioni debitorie adeguato alla sua capacità operativa, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi.

2. Al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote non rimosse affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono automaticamente discaricate, con le modalità tecniche stabilite, senza oneri amministrativi a carico degli enti creditori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata eventuali pagamenti del debitore successivi al discarico sono acquisiti dallo stesso agente della riscossione e riversati agli enti creditori nei termini di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Restano

temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999 le quote per le quali:

a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo alla conclusione della procedura;

b) nel periodo intercorrente tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono intervenuti accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali ovvero dilazioni, anche se derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. Per tali quote il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio.

3. L'agente della riscossione può comunque trasmettere, in qualsiasi momento, in via telematica, all'ente creditore, con le modalità tecniche stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2, la comunicazione di discarico anticipato delle quote per le quali è stata rilevata l'assenza di cespiti utilmente aggregabili o la non esperibilità di azioni fruttuose; alla data di trasmissione di tale comunicazione si producono gli stessi effetti di discarico automatico di cui al primo periodo del medesimo comma 2.

4. Successivamente al discarico, l'ente creditore, qualora individui elementi reddituali o patrimoniali nuovi e significativi, anche in rapporto all'entità del credito, riferibili al debitore e a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione del diritto, può riaffidare in riscossione le somme discaricate; in tal caso, l'azione dell'agente della riscossione è preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le modalità di tale affidamento sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il riaffidamento è comunque consentito per le quote discaricate oggetto, alla data del discarico, di sospensione della riscossione.

5. Nello svolgimento dell'attività di recupero relativa alle quote affidategli a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'agente della riscossione assicura:

a) la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, ovvero nel più ampio termine eventualmente derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge che regolano gli eventi eccezionali, all'indirizzo di domicilio fiscale risultante dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria ovvero a quello di posta elettronica certificata, in conformità alle previsioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) il tentativo di notifica, con le modalità e all'indirizzo previsto dalla lettera a) e nella misura e secondo le indicazioni contenute nel piano di cui al comma 1, di atti interruttivi della prescrizione del diritto;

c) la gestione del processo di recupero coattivo in conformità al piano di attività di cui al comma 1;

d) la regolare e tempestiva trasmissione dei flussi informativi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

6. Fatti salvi i casi di colpa grave che hanno determinato il mancato rispetto delle previsioni del comma 5, lettere a) e b), con conseguente decadenza o prescrizione del diritto di credito, nonché i casi di dolo, le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione e notifica non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità amministrativa o contabile.

7. I giudizi di responsabilità amministrativa o contabile avviati a causa del mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni del comma 5, lettere a) e b), con conseguente decadenza o prescrizione del diritto di credito, possono essere definiti, anche in deroga alle disposizioni di legge che li regolano, con il pagamento, da parte dell'agente della riscossione, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, di una somma pari a un ottavo, ovvero, in caso di gravame, a un sesto, dell'importo del carico affidato e alla totalità delle spese di notifica e degli oneri di esecuzione eventualmente anticipati dall'ente creditore, oltre agli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notifica della cartella, o degli altri atti di recupero coattivo. Tale pagamento non è ammesso per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, per le quote relative alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e per l'imposta sul valore aggiunto.

8. Il pagamento delle somme dovute all'agente della riscossione a titolo di spese di notifica e di spese esecutive, nonché delle somme di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative alle quote indicate al comma 5 del presente articolo e maturate nel corso di ciascun anno solare, è

richiesto dallo stesso agente della riscossione agli enti creditori entro il 31 marzo di uno degli anni successivi a quello di maturazione ed è effettuato entro il 30 giugno dello stesso anno di richiesta; in caso di mancato pagamento da parte dell'ente creditore, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare al medesimo ente. L'importo delle spese di notifica e delle spese esecutive riscosse dopo il pagamento o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni contenute nell'atto aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'emanazione di eventuali raccomandazioni, verifica che l'attività di riscossione sia svolta dall'agente della riscossione in conformità alle disposizioni del comma 5 e, con riguardo ai crediti tributari erariali, può individuare, in modo selettivo e nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, le quote per le quali procedere al controllo, in misura non superiore al cinque per cento di quelle discaricate automaticamente nell'anno cui si riferisce lo stesso controllo, tenendo conto della capacità operativa propria e di quella dell'agente della riscossione. A tal fine, il predetto Ministero si avvale dell'attività svolta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

10. Con riguardo ai crediti diversi da quelli tributari erariali le modalità di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima stabilita dal primo periodo del comma 9, sono determinate dal decreto ministeriale di cui al comma 2.

11. Relativamente alle quote, non annullate dalla legge, contenute nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020:

a) nei piani annuali di cui al comma 1, sono indicati anche i tentativi di recupero che l'agente della riscossione esperisce entro il 31 dicembre 2025, per un numero di debitori e di posizioni debitorie adeguato alla sua capacità operativa, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi;

b) alla data del 31 dicembre 2025, in caso di mancata riscossione, si determina il discarico automatico ai sensi del comma 2. Il discarico automatico non opera nei casi di esclusione di cui allo stesso comma 2, nei quali si applicano le disposizioni ivi contenute, ai cui fini la pendenza delle procedure esecutive o concorsuali, ovvero degli accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali ovvero delle dilazioni è valutata alla medesima data del 31 dicembre 2025; in tali casi si applicano altresì le disposizioni del comma 1 e quelle dei commi 3, 4, 5, lettere b) e c), nonché da 6 a 9;

c) si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4;

d) relativamente ai tentativi di recupero di cui alla lettera a) del presente comma, l'agente della riscossione risponde, nei limiti indicati dal comma 7, esclusivamente nei casi di mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni del comma 5, lettera b);

e) le somme dovute all'agente della riscossione a titolo di spese di notifica, nonché quelle di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturate fino al 31 dicembre 2025, sono pagate allo stesso agente della riscossione, a decorrere dal 30 giugno 2027, in venti rate annuali di pari importo, senza interessi. A tal fine, per i carichi erariali, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2026, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2025, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo onere è a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al pagamento a proprio carico;

f) per il pagamento delle somme dovute all'agente della riscossione a titolo di spese esecutive, maturate nel corso di ciascun anno solare, si applicano le disposizioni del comma 8.

12. Sono abrogati:

a) al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

1) nell'articolo 17, il comma 3 e, al comma 4, lettera b), le parole "o in caso di definitiva inesigibilità";

2) gli articoli 19 e 20;

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

c) i commi da 531 a 535 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) i commi da 684 a 688 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'articolo reca disposizioni di riordino del sistema di scarico delle somme affidate agli agenti della riscossione e dei criteri per lo svolgimento della relativa attività di recupero.

Al riguardo, nel corso degli anni il Legislatore, rilevate le criticità dei vigenti meccanismi di scarico per inesigibilità, ha già iniziato ad introdurre nella normativa di settore il riferimento all'esigenza di elaborare, a cura di un apposito "Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo", criteri di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenessero conto della capacità operativa dell'agente della riscossione e dell'economicità della stessa azione (art. 1, commi 531-535, della legge n. 228/2012).

In tale contesto, si ritiene opportuno proseguire il percorso così avviato attraverso un intervento di profonda riforma della disciplina dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

Tale intervento non può consistere nella semplice abrogazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 e nell'assoggettamento dell'attività di riscossione alla normativa di contabilità di Stato relativa agli agenti contabili.

Quest'ultima, infatti, è ancor più inadatta degli stessi artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 ad una gestione massiva delle azioni di recupero dei crediti pubblici: è proprio il carattere massivo dell'attività il cui svolgimento è oggi attribuito all'Agenzia delle entrate - Riscossione a rendere sostanzialmente inapplicabile un regime di responsabilità strutturato secondo i canoni tradizionalmente utilizzati per la valutazione, sotto il profilo contabile e amministrativo, dell'operato dei soggetti incaricati dello svolgimento di una funzione pubblica.

In considerazione di quanto precede, il disegno di riforma in commento prevede che, decorsi cinque anni dall'affidamento, il carico non riscosso sarà scaricato automaticamente, senza oneri amministrativi di alcun genere (in termini di verifica dell'effettiva inesigibilità) per gli enti creditori.

L'Agenzia delle entrate - Riscossione dovrà anzitutto assicurare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento entro il nono mese successivo. Nel contempo, nell'ambito di un piano di attività inserito nell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate previsto dall'art. 1, comma 13, del DL n. 193/2016, saranno individuati, relativamente ai crediti tributari erariali, i criteri cui l'agente della riscossione dovrà attenersi nello svolgimento dell'attività di recupero. Tale piano sarà predisposto secondo principi di economicità, efficienza, efficacia e imparzialità e considerando la capacità operativa dell'agente della riscossione, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale ed in relazione al valore degli stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, nelle forme che saranno di seguito illustrate, al controllo della conformità dell'operato dell'agente della riscossione alle prescrizioni della norma.

In coerenza con la nuova impostazione, giudizi di responsabilità amministrativa o contabile aventi ad oggetto le azioni di riscossione coattiva potranno essere avviati soltanto in presenza di specifiche ipotesi di colpa grave, nonché nei casi di dolo.

Ciò premesso, si procede di seguito ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'articolo.

I commi da 1 a 9 recano la disciplina dell'attività di riscossione coattiva e del scarico per le quote affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il comma 1 prevede che, dal 2022, nell'apposito atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate previsto dall'art. 1, comma 13, del DL n. 193/2016, sia inserito un piano annuale, predisposto sulla base dei principi di efficacia, efficienza, economicità e imparzialità, delle attività che l'agente della riscossione deve svolgere, per un numero di debitori e di posizioni debitorie adeguato alla sua capacità operativa, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi.

Ai sensi del comma 2, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote non riscalate sono automaticamente scaricate, senza oneri amministrativi a carico degli stessi enti creditori, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata; eventuali pagamenti del debitore successivi al scarico sono acquisiti dallo stesso agente della riscossione e riversati agli enti creditori nei termini di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 112/1999. Restano temporaneamente escluse dal scarico automatico e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 112/1999 le quote per le quali:

a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali. Per tali quote il scarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo alla conclusione della procedura;

b) nel periodo intercorrente tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono intervenuti accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali ovvero dilazioni, anche se

derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. Per tali quote il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio.

Il comma 3 prevede che l'agente della riscossione possa trasmettere, in qualsiasi momento all'ente creditore, con le modalità stabilite dal predetto DM, la comunicazione di discarico anticipato delle quote per le quali è stata rilevata l'assenza di cespiti utilmente aggredibili o la non esperibilità di azioni fruttuose; il discarico automatico si produrrà anche a seguito di tale comunicazione.

Il comma 4 stabilisce che, successivamente al discarico, l'ente creditore, se individua elementi reddituali o patrimoniali nuovi e significativi, anche in rapporto all'entità del credito, riferibili al debitore, può riaffidare in riscossione le somme discaricate, secondo le modalità indicate con apposito DM; ciò, purché non sia decorso il termine di prescrizione del diritto. In questo caso, l'agente della riscossione deve anzitutto notificare l'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del DPR n. 602/1973. Il riaffidamento sarà consentito in ogni caso per le quote discaricate oggetto, alla data del discarico, di sospensione della riscossione.

Il comma 5 pone a carico dell'agente della riscossione il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento (lettera a) e, nella misura e secondo le indicazioni contenute nel piano annuale di cui al comma 1, di atti interruttivi della prescrizione (lettera b), quello di conformare il proprio operato allo stesso piano (lettera c) e quello di garantire la regolare e tempestiva trasmissione dei flussi informativi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 112/ 1999 (lett. d).

In coerenza con la nuova disciplina, i commi 6 e 7 stabiliscono che, salvi i casi di colpa grave che hanno determinato il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma 5, lettere a), e b), con conseguente decadenza o prescrizione del diritto di credito, nonché i casi di dolo, le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell'attività di riscossione e notifica non comportano l'avvio di giudizi di responsabilità amministrativa o contabile. Inoltre, nei casi di colpa grave che determinano i predetti effetti, è previsto che i giudizi di responsabilità amministrativa o contabile avviati possano essere definiti - anche in deroga alle disposizioni di legge che li regolano e con l'eccezione delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, delle quote relative alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e dell'imposta sul valore aggiunto.

- con il pagamento, da parte dell'agente della riscossione, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, di una somma pari a un ottavo, ovvero, in caso di gravame, a un sesto, dell'importo del carico affidato e alla totalità dei diritti di notifica e degli oneri di esecuzione eventualmente anticipati dall'ente creditore, oltre ai relativi interessi legali.

Il comma 8 regola modalità e termini di pagamento/compensazione delle spese di notifica e delle spese esecutive spettanti all'agente della riscossione per le attività di recupero svolte a carico dei debitori, oltre che dell'aggio dimezzato previsto in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura.

Ai sensi del comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del controllo dell'attività dell'agente della riscossione e dell'emanazione di eventuali raccomandazioni, verificherà la conformità di tale attività alle disposizioni del comma 5 e, limitatamente alle entrate erariali di natura tributaria, potrà individuare, in modo selettivo e nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, le quote per le quali procedere ad un controllo puntuale, entro il limite massimo del 5% delle quote discaricate automaticamente nell'anno cui si riferisce il controllo; ciò, tenendo conto della capacità operativa propria e di quella dell'agente della riscossione. A tale fine il predetto Dicastero si avvale del monitoraggio che l'Agenzia delle entrate, in base alla legge, svolge nei confronti della attività della dell'Agenzia delle entrate Riscossione.

Il comma 10 prevede che con riguardo ai crediti diversi da quelli tributari erariali, le modalità di individuazione delle quote da sottoporre a controllo, nella misura massima stabilita dal comma 9.

Il comma 11 contiene le norme transitorie aventi ad oggetto le quote, non interessate da annullamenti disposti dalla legge, affidate all'agente della riscossione nel periodo 2000-2020 prevedendo che per esse:

- nei piani annuali di cui al comma 1, siano stabiliti anche i tentativi di recupero, che l'agente della riscossione deve esperire entro il 31 dicembre 2025, per un numero di debitori e di posizioni debitorie adeguato alla sua capacità operativa, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi (lett. a);
- si determini, con le esclusioni previste dal comma 2, il discarico automatico alla data del 31 dicembre 2025 (lett. b) e, nei casi di esclusione, si applichino le disposizioni dello stesso comma 2 e quelle dei commi 1 e da 3 a 9, salvo il comma 5, lettera a);

- si applichino le disposizioni del comma 3, che disciplina il discarico anticipato, e quelle del comma 4, relativo alla possibilità, per l'ente creditore, di disporre, in presenza dei presupposti ivi indicati, un nuovo affidamento delle quote discaricate (lett. c);
- con riferimento ai tentativi di recupero di cui alla precedente lettera a), l'agente della riscossione risponda, nei limiti indicati dal comma 7, esclusivamente nei casi di mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni del comma 5, lettera b) (lett. d);
- le spese di notifica (nonché l'aggio dimezzato previsto in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura) maturate fino al 31 dicembre 2025 a favore dell'agente della riscossione siano pagate dal 30 giugno 2027, su richiesta dello stesso agente. A tal fine, per i carichi erariali, quest'ultimo presenta, entro il 31 dicembre 2026, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2025, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo onere è a carico del bilancio dello Stato; per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al pagamento a proprio carico (lett. e);
- per il pagamento delle somme dovute all'agente della riscossione a titolo di spese esecutive, maturate nel corso di ciascun anno solare, si applichino le disposizioni del comma 5 (lett. f).

Il comma 12 sopprime una serie di disposizioni disarmoniche rispetto alle nuove previsioni e, tra di esse, quelle (art. 1, commi 531-535, della legge n. 228/2012) istitutive del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, in quanto i compiti ad esso attribuiti risultano ormai assorbiti, di fatto, dalle funzioni che l'art. 1, comma 13, del DL n. 193/2016 ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, inoltre abrogate anche le disposizioni - contenute sia nel D.Lgs. n. 112/1999, sia in altri testi normativi - che fanno riferimento alle comunicazioni di inesigibilità, non più contemplate nel nuovo sistema.

Relazione tecnica

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica. Viceversa, consentirà di concentrare l'attività di riscossione coattiva su crediti non vetusti (ovvero quelli consegnati dagli enti creditori nel corso di un periodo non superiore a 5 anni) per i quali le aspettative di riscossione sono superiori.

Ciò determinerà, dopo l'anno 2025, possibili effetti positivi in termini di gettito che, prudenzialmente, non sono stati stimati anche in considerazione dell'assenza di dati puntuali sui volumi dei nuovi carichi che saranno affidati dagli enti creditori all'Agente della Riscossione.

Art. 6

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19) – ULF 26/2/2021 17.01

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 33 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione

dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.

4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati ~~[di due anni per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018, (tale previsione non è necessaria nel caso di approvazione della proposta normativa di ADER con la proroga biennale dei termini)]~~ e di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

10. L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei **commi da 1 a 10**.

(Proposta AdE n. 6 "Definizione agevolata liquidazione automatizzata")

12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25:

1) al comma 12, secondo periodo, le parole "Qualora il contributo" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il contributo";

2) il comma 14 è abrogato; **(Proposta AdE n. 10 "Modifica art. 25 DL 34/20 CFP)**

b) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole "Nel 2020" sono inserite le seguenti "e fino al 30 aprile 2021";

(Proposta AdE n. 7 "Sospensione compensazione crediti e ruoli")

c) all'articolo 151, comma 1, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite da "31 gennaio 2022". **(Proposta AdE n. 8 "Rinvio sospensione attività economiche")**

13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. **(Proposta AdE n. 8 "Rinvio sospensione attività economiche")**

14. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "dell'anno d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti "del secondo anno d'imposta successivo". **(Proposta AdE n. 9 "Rinvio segnalazione crisi di impresa")**

15. Agli oneri derivanti dai **commi da 1 a 11**, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi **dell'articolo XX**. **(Proposta AdE n. 6 "Definizione agevolata liquidazione automatizzata")**

16. Alle minori entrate derivante dal **comma 12, lettera b)**, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede **ai sensi dell'articolo XX**. **(Proposta AdE n. 7 "Sospensione compensazione crediti e ruoli")**

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 11**, sono volti a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 33 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, e consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Inoltre, in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In considerazione delle tempistiche necessarie per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate, sono prorogati i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973. **(Proposta AdE n. 6 "Definizione agevolata liquidazione automatizzata")**

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socio-economici, **il comma 12:**

- alla lettera a), modifica l'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di superare una criticità interpretativa in tema di sanzioni da applicare in caso di indebita percezione del contributo ivi previsto. In particolare, attraverso l'abrogazione del comma 14 - che prevede l'applicazione dell'art. 316-ter del codice penale (il quale, al comma 2 stabilisce, in caso di contributi percepiti non superiori a 3.999,96 euro, l'applicazione di una sanzione amministrativa) - e la modifica del comma 12, **per il quale si è adottata una formulazione analoga a quella dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898**, si precisa che l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste (corrispondenti a quelle di cui all'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997) si applicano indipendentemente dalle sanzioni penali. Allo stato attuale, infatti, il combinato disposto dell'articolo 25, comma 12, e dell'articolo 316-ter, comma 2, del codice penale (richiamato dall'abrogando comma 14) si è rivelato foriero di dubbi interpretativi correlati all'irrogazione contestuale delle due sanzioni ovvero di una sola di esse, con potenziali ripercussioni in termini di contenzioso; **(Proposta AdE n. 10 "Modifica art. 25 DL 34/20 CFP)**
- alla lettera b), coerentemente con la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, proroga fino al **30 aprile 2021** la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020; **(Proposta AdE n. 7 "Sospensione compensazione crediti e ruoli")**
- alla lettera c), proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, precedentemente individuato al 31 gennaio 2021 dall'articolo 151 del 19 maggio 2020, n. 34, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa. Conseguentemente, **il comma 13** prevede che siano fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto articolo 151 **(Proposta AdE n. 8 "Rinvio sospensione attività economiche")**.

Il comma 14, stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione previsto a carico dall'Agenzia delle entrate dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'art. 5 del decreto-legge n. 23 del 2020. **(Proposta AdE n. 9 "Rinvio segnalazione crisi di impresa")**

Relazione tecnica

Relativamente a quanto previsto ai **commi da 1 a 9**, ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di definizione agevolata, si è considerata la percentuale di incassi in un anno solare derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate nel medesimo anno ai soggetti titolari di partita IVA che si stima abbiano registrato un calo del fatturato maggiore del 33% (circa il 50% dei titolari di partita IVA) tra il 2020 e il 2019. Con tale metodologia è stato stimato che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero rimosse per effetto della definizione agevolata ammontano a 200 milioni di euro. Con riferimento a quanto stabilito al **comma 10**, non si ascrivono effetti sul gettito in quanto nel 2021 l'Agenzia delle entrate avrebbe ordinariamente

inviato gli inviti all'adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e quarto trimestre 2020.

Relativamente a quanto previsto al **comma 11 e al comma 12, lett. a)**, non si ascrivono effetti finanziari.

In ordine al **comma 12, lett. b)**, per quel che concerne gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in **13,3 milioni di euro** di minori entrate per l'anno 2021, come previsto dal **comma 16**, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda il **comma 12, lett. c)**, la norma non ha effetti sul gettito, in quanto comporta il mero differimento del termine di sospensione e non afferisce ad atti impositivi di recupero di imposte o di importi o di irrogazione di sanzioni di tipo monetario.

Al **comma 13** non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda il **comma 14**, il differimento della decorrenza dell'obbligo di segnalazione non comporta effetti sul gettito, considerato che al precedente differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2020, n. 40, non erano stati ascritti effetti sul gettito.

Art. 7

(Misure per l'accesso delle imprese al credito)

Titolo II
Disposizioni in materia di lavoro

Art. 8
(Cig Covid e Cig Fondi bilaterali - 2021)

Art. 9
(Fondo occupazione) [RGS]

Art. 10
(Indennità lavoratori stagionali, turismo e sport)

Art. 11
(Reddito di cittadinanza)

Art. 12
(Proroga NASPI due mesi)

Art. 13
(Congedi per genitori con figli in quarantena)

Art. 14
(Lavoratori fragili)

Art. 15
(Fabbisogno di cassa INPS) (anticipazione bilancio) – RGS 28/1/2021 13.53

1. In considerazione delle sopravvenute esigenze connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19, le risorse iscritte sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all' INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementate di XXXXX per l'anno 2021. **(Anticipazione di bilancio INPS)**

2. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. In considerazione delle eccezionali esigenze determinate dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia "Covid-19", per l'anno 2021 le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del **fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto. (INPS - pagamenti trimestrali anticipati)**

Titolo III
Misure in materia di salute e sicurezza

Art. 16

(Vaccini e farmaci: acquisto - trasporto, conservazione, logistica - somministrazione medici di base – produzione)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato nella misura pari a euro 2.100.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 1.400.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli oneri, pari a euro **2.100.000.000** per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse xxx (cfr. risorse derivanti dallo scostamento bilancio).
2. Al fine di rafforzare il piano strategico nazionale dei vaccini per il contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2 di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato 388.647.100 euro per l'anno 2021 da destinare alle specifiche iniziative di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il coordinamento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, funzionali al consolidamento del medesimo piano, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
3. L'importo di cui al comma 2 è destinato quanto a euro 195.992.100 per le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, quanto a euro 120.000.000 per le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, quanto a euro 39.355.000 per l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini e quanto a euro 33.300.000 per il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 388.647.100 euro, si provvede a valere sulle risorse (derivanti dallo scostamento bilancio).
4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 463, è inserito il seguente:

“463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, i medici di medicina generale sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.”;
 - b) al comma 464 le parole “di cui ai commi 459 e 462” sono sostituite dalle seguenti “di cui ai commi 459, 462 e 463 bis”.
 - c) al comma 467, è infine aggiunto il seguente periodo: ” Per l'attuazione del comma 463-bis, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di **345.030.162,15** di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di **345.030.162,15** di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato E annesso alla presente legge. Agli oneri derivanti dal comma 463-bis, pari a **345.030.162,15** di euro, si provvede a valere sulle risorse (scostamento di bilancio)”.

Aggiungere norma su produzione vaccini

Accorpati

Comma 1: Incremento fondo vaccini di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020

Commi 2-3: Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 - finanziamento rete logistica attuazione piano vaccini

Comma 4: Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 – somministrazione di vaccini da parte dei medici di medicina generale

Relazione illustrativa

Comma 1: Incremento fondo vaccini di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020

Al fine di contrastare il dilagare dell'infezione causata dal virus SARS-CoV-2, l'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, ha istituito presso il Ministero della salute, per l'anno 2021, un Fondo con una dotazione pari a 400 milioni di euro, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19.

L'articolo 19-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, ha stanziato un ulteriore importo pari a 100 milioni di euro per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, che, tuttavia, risulta allo stato interamente speso o comunque impegnato per ordini in corso per l'acquisto del farmaco Remdesivir. Pertanto, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che almeno il 50% dello stanziamento appostato in legge di bilancio debba essere tenuto a disposizione non solo per gli ordini di acquisto di farmaci anti COVID-19 che saranno formalizzati a partire dai prossimi giorni e, in particolare, per il farmaco Remdesivir, ma anche per l'acquisto dei farmaci monoclonali, stante la recente autorizzazione al loro impiego adottata in via d'urgenza dal Ministro Speranza (D.M. 6 febbraio 2021 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 32 del 8 febbraio 2021). Ne consegue, che lo stanziamento in legge di bilancio effettivamente utilizzabile per l'acquisto di vaccini si riduce a circa 200 milioni di euro.

Appare quindi necessario stanziare, rispetto alle risorse di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020, ulteriori **1.400.000.000 di euro** per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario nell'ambito della procedura di acquisto centralizzata gestita dalla commissione europea.

L'incremento del fondo, per risorse complessive pari a **euro 2.100.000.000**, oltre che all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, è destinato, per un importo pari a complessivi euro **700.000.000**, all'acquisto di **farmaci** per la cura dei pazienti con COVID-19.

Nell'ambito dei menzionati farmaci, si stima di destinare, per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo *Remdesivir*, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l'acquisto di farmaci anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000. A tal proposito, si evidenzia che al momento risultano in corso di studio numerosi anticorpi monoclonali, con l'obiettivo di verificare se possano rappresentare una reale opzione terapeutica nella prevenzione della progressione della malattia nei pazienti in fase precoce. Le risorse stanziate appaiono pertanto necessarie al fine di proseguire negli studi.

Commi 2-3: Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 - finanziamento rete logistica attuazione piano vaccini. Il comma 2 muove dalla necessità di integrare in modo adeguato e per l'anno 2021, il fondo per le emergenze nazionali, istituito dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di un importo pari a 388.647.100 euro di euro da destinare alle attività del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 122 del DL n. 18 del 2020.

In particolare, trattasi di specifiche attività funzionali all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, da porre in essere per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

In particolare, il finanziamento integrativo del fondo di cui al comma 2 è finalizzato, ai sensi del comma 3, a sostenere quanto a 195.992.100 milioni di euro, gli oneri connessi per il funzionamento dei centri di stoccaggio e somministrazione dei vaccini, come previsto dall'art. 1, comma 465 della legge n. 178 del 2020; quanto a 120 milioni di euro per le attività di logistica, comprensivi dei costi di consegna dei vaccini, delle siringhe degli aghi e del cloruro di sodio, nonché dei Kit di spedizione; quanto a 39.355.000 milioni di euro da destinare all'acquisto di beni consumabili necessari nella fase di somministrazione dei vaccini, quali ad esempio le siringhe; da ultimo quanto a 33.300.000 milioni di euro per sostenere le spese per le tecnologie connesse al processo logistico, per le dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione e per le attività di comunicazione e relazione con i cittadini.

Il comma 2, inoltre, prevede che il finanziamento in esame sia trasferito sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Comma 4: Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 – somministrazione di vaccini da parte dei medici di medicina generale. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, la disposizione in esame interviene apportando alcune modifiche alla legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, In particolare, con il comma aggiuntivo 463-bis di cui alla lettera a), sulla base di quanto previsto sia dal piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, secondo cui, *"... con l'aumentare della disponibilità dei vaccini,..... il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, seguendo sempre più la normale filiera tradizionale, incluso il coinvolgimento ... dei Medici di Medicina Generale"* e sia, quindi,

di quanto richiesto dal Coordinamento della Commissione salute delle regioni con nota del 14 gennaio 2021, si prevede per l'attuazione del piano vaccinale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge medesima, che le regioni e le province autonome assicurano il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale. Ciò in ragione, peraltro, della diffusione capillare di tali figure professionali sul territorio e del rapporto di fiducia con i propri assistiti, caratteristiche queste che certamente possono favorire una più ampia partecipazione dei cittadini al programma vaccinale, specie delle persone in età avanzata, tenuto, altresì, conto della sottoscrizione in data 21 febbraio 2021, del Protocollo di intesa tra Governo, Regioni e organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale. Inoltre, allo scopo di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all'anagrafe vaccini nazionale, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai medici di medicina generale è precisato, altresì, che i predetti medici sono tenuti a trasmettere i dati in questione con immediatezza, in modalità telematica, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A., anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Quest'ultima metterà a disposizione il proprio sistema informativo vaccinale o usufruirà della piattaforma del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, nell'eventualità in cui abbia esercitato la facoltà di avvalersi della medesima piattaforma, in regime di sussidiarietà per le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. I dati richiesti sono fondamentali per garantire la verifica delle coperture vaccinali sul territorio nazionale, per agevolare il monitoraggio delle somministrazioni dei vaccini a fini logistici e per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia da parte del Ministero della salute.

Con la lettera b), l'intervento emendativo concerne il comma 464, inserendo anche il richiamo al comma 463-bis di cui sopra, per ricomprendere nel novero dei professionisti sanitari destinati alla somministrazione dei vaccini anche i medici di medicina generale.

Conseguentemente, con la lettera c), aggiungendo un periodo al comma 467 della legge 178/2020, viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di **345.030.162,15** di euro, con conseguente incremento di pari importo del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021.

Relazione tecnica

Comma 1: Incremento fondo vaccini di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020. La proposta normativa in esame volta a incrementare il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 - che a normativa vigente presenta uno stanziamento pari a 400 milioni di euro, per un importo pari a euro **2.100.000.000** per l'anno 2021, muove dalle seguenti motivazioni.

- Quanto all'importo pari a euro **1.400.000.000** da destinare ai vaccini, si precisa che allo stato è stimato per il 2021 un onere pari a circa euro **1.400.000.000** in considerazione del costo delle dosi di vaccino prodotte dalle Aziende farmaceutiche.
- Quanto all'importo pari a euro 300.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, si precisa che detto importo tiene conto che per il farmaco - principio attivo (*remdesivir*)-si stima un fabbisogno di 12-15 mila fiale alla settimana (6 per paziente) per un totale di 50-60 mila fiale al mese pari a una spesa di 20-24 milioni di euro al mese. Si precisa che tali consumi sono stati anche più elevati nel mese di novembre scorso. Sulla base dei menzionati dati, si stima, pertanto, una spesa di 24 milioni di euro al mese, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Da ultimo, si precisa che ai fini delle valutazioni per la norma in esame, non vengono considerati i costi per gli altri farmaci utilizzati per la cura del Covid-19, tenuto conto che gli stessi sono computati nella spesa farmaceutica corrente.
- Quanto all'importo pari a euro 400.000.000 per l'acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19, si svolgono le seguenti considerazioni. I menzionati farmaci non sono ancora registrati in Europa, e si stima che potrebbero essere autorizzati nei prossimi 3-4 mesi, gli stessi rappresentano una categoria di farmaci utili per la cura dei pazienti che presentano sintomi leggeri, e pertanto, destinati ad una platea più vasta di pazienti rispetto ai pazienti che presentano la polmonite e che, pertanto, sono candidati al trattamento con il *remdesivir* (pari a circa 250 al giorno). Per il trattamento con farmaci con anticorpi monoclonali, si stimano numeri 5-10 volte superiori rispetto a quelli da trattare con il *remdesivir*, pertanto, mille o duemila pazienti al giorno per ridurre contagi e ricoveri.

Quanto alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse (cfr risorse derivanti dallo scostamento bilancio).

Commi 2-3: Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 - finanziamento rete logistica attuazione piano vaccini L'incremento di 388.647.100 euro del fondo per le emergenze nazionali, istituito dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui al comma 2, si rende necessario ed indifferibile tenuto conto della portata del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all'art. 1, comma 457 e seguenti della legge n. 178 del 2020.

In particolare, a norma del comma 3, l'importo di 388.647.100 euro è destinato a finanziare le attività di seguito riportate.

A) 195.992.100 euro sono finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale e i centri di somministrazione territoriali. Si tratta delle infrastrutture destinate alla logistica per la distribuzione dei vaccini.

In particolare, a tal fine, è necessario individuare **due grandi tipologie di infrastrutture**:

- un hub nazionale capace di stoccare in un unico punto sul territorio nazionale tutte le dosi di vaccino provenienti dalle diverse case farmaceutiche. Tale hub è stato individuato a Pratica di mare in spazi destinati dal Ministero della Difesa. Questi spazi sono completamente da allestire e rendere adeguati a contenere farmaci. Peraltro, ogni vaccino prevede modalità di conservazione differenti per quanto riguarda le temperature. Di conseguenza l'allestimento dell'hub richiede una serie di dotazioni differenziate in funzione delle diverse condizioni di stoccaggio e conservazione dei diversi vaccini.

Il costo previsto per l'allestimento dell'hub è stimato in 15.992.100 di euro di cui:

- a) 350.000 euro l'allestimento dei container nell'hangar,
- b) 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati necessari,
- c) 650.000 euro per l'abbattimento delle piastre ad azoto liquido,
- d) 600.000 per la progettazione dell'infrastruttura,
- e) 500.000 euro di utenze,
- f) 12.292.100 per materiali di consumo.

I materiali di consumo sono in particolare composti da:

- 220.000 data logger al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro;
- 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro,
- 8000 termalshipper al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro e
- 125.000 box al costo unitario di 9,8 euro per un totale di 1.225.000.
- 60.000 euro per ghiaccio secco
- 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale

- I luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale

Si tratta di progettare, montare e allestire i luoghi dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale con una capillarità ipotizzata di circa un luogo ogni 40.000 abitanti. In alcuni casi saranno utilizzate strutture già in essere che dovranno essere allestite con le dotazioni necessarie. In altri casi verranno predisposte nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. Per affrontare questa seconda fattispecie, è stata bandita dalla struttura del Commissario straordinario Covid-19 una manifestazione di interesse che si basa sui seguenti presupposti. Lo standard costruttivo, incluso della progettazione deve risultare inferiore ai 1.300 euro/mq per una dimensione di 300 mq ogni luogo di somministrazione. L'ipotesi prevista dal bando contempla un numero di strutture compreso tra 21 e 1200. Considerando la forte variabilità della tipologia (solo allestimento o costruzione e allestimento), il necessario percorso di coinvolgimento dei territori e di valutazione dei fabbisogni, si considera per la stima dei costi la predisposizione di un numero pari al 50% dei 1200 centri territoriali massimi previsti dalla manifestazione di interesse. La stima è dunque costruita sulla ipotesi di 600 strutture di 300 mq ciascuna al costo di 1000 euro/mq (considerando un ribasso possibile) per un costo totale di 180.000.000. Nel caso sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali sarà necessario ricorrere a sponsorizzazioni o ad altre risorse non a carico della finanza pubblica.

B) 120.000.000 euro per finanziare i costi delle attività di logistica come di seguito dettagliate.

Una volta individuata la sede nazionale di ricezione dei vaccini e le sedi territoriali nelle quali vengono effettuate le vaccinazioni, si tratta di stimare le spese necessarie per distribuire dall'hub nazionale ai centri locali di somministrazione le dosi di vaccini necessari. Tale distribuzione sarà influenzata da un lato dai ritmi di consegna delle case farmaceutiche all'hub nazionale e dall'altro da una duplice esigenza da considerare per l'efficacia dell'attività locale di somministrazione: occorre garantire sempre le forniture necessarie per i diversi vaccini in funzione della programmazione, e, per ragioni di stoccaggio e conservazione le forniture dovranno essere non troppo consistenti ma molto frequenti. Si è così stimato di effettuare consegne bisettimanali su 500 punti, tra asl e centri di somministrazione locali. Il costo medio della singola consegna, considerando una media tra le

consegne via aerea e quelle via terra, è stato quantificato in 1.000 € ciascuna, per un totale di 52.000.000 per i vaccini e 68.000.000 per i consumabili (Siringhe, aghi, soluzioni fisiologiche) in quanto si suppone che questi possano avere una frequenza di consegna del 30% superiore a quella dei vaccini in quanto la numerosità delle siringhe necessarie è, a seconda dell'infilamento dei vaccini, dalle 5 alle 10 volte superiore.

C) 39.355.000 di euro, da destinare all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione, con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione con i relativi aghi e il Cloruro di sodio per la diluizione. Il costo previsto è basato sul valore degli impegni contrattuali ad oggi stimati: 36.355.000 per aghi e siringhe e 3 milioni per le soluzioni fisiologiche.

D) 33.300.000 di euro per gli apparati informatici e in generale per la campagna di informazione e sensibilizzazione.

Le spese per apparecchiature tecnologiche sono così ripartite:

- Spese per le tecnologie connesse al processo logistico:

si tratta delle dotazioni hardware e software di cui dotare l'hub di Pratica di mare e i terminali distributivi per governare in modo efficiente il flusso logistico e le scorte di magazzino. A tal fine è stata previsto un importo di 500.000 euro di cui:

- o 160.000 Euro per l'hub di Pratica di mare
- o 220.000 Euro per i terminali territoriali.
- o 120.000 Euro per la connettività

- Dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione.

Si tratta di dotare ogni singola postazione vaccinale (circa 8 per ogni struttura delle circa 1200 strutture di vaccinazione) di un *device* per la registrazione immediata e automatica delle vaccinazioni e l'alimentazione dei sistemi informativi regionali e di conseguenza dell'anagrafe nazionale vaccini. A tal fine si prevede l'importo di € 18.800.000 di cui:

- o 15.000.000 di euro per l'acquisto dei dispositivi,
- o 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica,
- o 1.200.000 euro per la connettività
- o 1.600.000 euro per gli SMS/OTP per la gestione delle prenotazioni sui diversi servizi informativi regionali.

- Comunicazione e relazione con i cittadini

L'importo totale previsto per queste voci è di € 14.000.000 per soddisfare le seguenti esigenze. È prevista la costituzione di un call center nazionale per la gestione delle informazioni nei confronti dei cittadini per un importo previsto di 7.000.000 e una campagna di informazione e comunicazione nazionale, rivolta ai cittadini e alle diverse fasce di priorità stabilite dal Parlamento coerentemente con l'andamento della campagna vaccinale e la sua evoluzione. La campagna di comunicazione è stata anch'essa stimata in 7.000.000 di euro.

Comma 4: Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 – somministrazione di vaccini da parte dei medici di medicina generale. Il comma 4 autorizza, per l'anno 2021, una spesa di **345.030.162,15** euro per la somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 da parte dei medici di medicina generale. Il ricorso a tali professionisti si rende necessario in quanto dai dati comunicati dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, emerge che la richiesta di manifestazione di interesse posta in essere ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non ha avuto il riscontro atteso in base alle citate disposizioni normative, secondo le quali si sarebbe dovuto procedere al reclutamento di 3.000 medici e di 12.000 infermieri/assistenti sanitari. La predetta struttura ha fatto presente che in realtà, mentre per i medici sono pervenute candidature oltre le previsioni, mentre per gli infermieri/assistenti sanitari le candidature sono state molto inferiori rispetto alle previsioni.

La minore disponibilità di infermieri/assistenti sanitari, comporta conseguentemente una riduzione della capacità di somministrazione di dosi nell'arco temporale di nove mesi, che, secondo quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della richiamata norma della legge di bilancio per il 2021, avrebbe dovuto essere di 120 milioni di dosi così per assicurare la vaccinazione di 60.000.000 di cittadini (considerato che ogni vaccino richiede l'inoculazione di due dosi). All'esito delle procedure di reclutamento, la struttura commissariale ha rappresentato che potranno essere somministrate nello stesso arco temporale **63.988.610** dosi avendo la possibilità di poter **potenzialmente** disporre complessivamente di **7.336** unità di personale (di cui **4.678** medici, **2.514** infermieri e **144** assistenti sanitari) e quindi di poter vaccinare **31.994.305** cittadini, come riportato in dettaglio nella tabella seguente.

	Contratti	Mesi lavorati	Costo mensile unitario da RT(€)	Costo mensile unitario*mesi lavorati	Costo complessivo (€)
Medici	4.678	9	6.538,00	58.842,00	275.262.876,00
Infermieri	2.514	9	3.077,00	27.693,00	69.620.202,00
Assistenti sanitari	144	9	3.077,00	27.693,00	3.987.792,00
Totale					348.870.870,00
<i>Risorse complessive da RT - Costo complessivo (€) = Risorse residue da utilizzare</i>		Risorse complessive da RT (€)	Costo complessivo (€)	Risorse residue da utilizzare (€)	
		508.842.000,00	348.870.870,00	159.971.130,00	
<i>Risorse residue da utilizzare / Costo unitario per medico per 9 mesi = Ulteriori contratti attivabili</i>		Risorse residue da utilizzare (€)	Costo unitario (costo mensile unitario per medico*mesi lavorati) (€)	Ulteriori contratti attivabili	
		159.971.130,00	58.842,00	3.789	
<i>Contratti da RT + Ulteriori contratti attivabili = Medici complessivamente reclutabili</i>		Contratti da RT	Ulteriori contratti attivabili	Medici complessivamente reclutabili	
		3.000	3.789	6.789	
	Contratti	Mesi lavorati	Ore mensili*	Ore complessive	
Medici	4.678	9	164,67	6.932.936	
Infermieri	2.514	9	156	3.529.656	
Assistenti sanitari	144	9	156	202.176	

*le ore mensili sono calcolate considerando le ore settimanali previste da contratto (38h per i medici e 36h per gli infermieri e gli assistenti sanitari) per il numero di settimane lavorate in un mese (52 settimane annue / 12 mesi)

	Ore complessive	Dosi di vaccino somministrate in un'ora	Dosi di vaccino complessivamente somministrate
Medici	6.932.936	6	41.597.618
Infermieri	3.529.656	6	21.177.936
Assistenti sanitari	202.176	6	1.213.056
Totale			63.988.610

<i>Persone vaccinate</i>	Dosi di vaccino complessivamente somministrate	Numero di dosi da somministrare per persona	Persone vaccinate
	63.988.610	2	31.994.305

Pertanto, per raggiungere l'obiettivo di somministrare 120 milioni di dosi, occorre la somministrazione di ulteriori **56.011.390** dosi, per poter vaccinare le restanti **28.005.695** persone. A tal fine occorre ricorrere alle prestazioni dei medici di medicina generale. Per la quantificazione della spesa si è fatto riferimento all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, che disciplina i rapporti con i medici di medicina

generale e che prevede nell'Allegato D relativamente alle "prestazioni aggiuntive" una tariffa nazionale di euro 6,16 per le "vaccinazioni non obbligatorie". Considerando che, come sopra rappresentato, verranno somministrate da parte dei medici di medicina generale **56.011.390** dosi, è stata stimata una spesa di **345.030.162,15** di euro, come riportato nella tabella seguente.

<i>Dosi da somministrare non coperte con fondi Legge 178/2020</i>	Popolazione target da vaccinare da RT	Persone vaccinate con fondi Legge 178/2020	Persone da vaccinare	Dosi da somministrare
	60.000.000	31.994.305	28.005.695	56.011.390

<i>Risorse necessarie per copertura dosi residue con ACN MMG (€)</i>	Tariffa per dose da ACN MMG (€)	Dosi da somministrare	Risorse necessarie per copertura con ACN MMG (€)
	6,16	56.011.390	345.030.162,15

Per la copertura dei relativi oneri si prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di **345.030.162,15** di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella seguente tabella

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	
PIEMONTE	7,36%	25.410.708
V D'AOSTA	0,21%	724.719
LOMBARDIA	16,64%	57.427.602
BOLZANO	0,86%	2.961.066
TRENTO	0,89%	3.071.569
VENETO	8,14%	28.091.723
FRIULI	2,06%	7.122.918
LIGURIA	2,68%	9.249.465
E ROMAGNA	7,46%	25.732.091
TOSCANA	6,30%	21.733.500
UMBRIA	1,49%	5.141.043
MARCHE	2,56%	8.844.317
LAZIO	9,68%	33.393.285
ABRUZZO	2,19%	7.555.480
MOLISE	0,51%	1.770.677
CAMPANIA	9,30%	32.094.075
PUGLIA	6,62%	22.847.047
BASILICATA	0,93%	3.223.876

CALABRIA	3,19%	11.008.230
SICILIA	8,16%	28.159.364
SARDEGNA	2,74%	9.467.409
TOTALE	100,00%	345.030.162

Art. 17*(DPI – richiesta Commissario fino a 30/4)***Art. 18***(SSN Ripiano spese anticipate da Regione anno 2020)***Art. 19***(Covid Hospital)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogate al 31 maggio 2021.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro **nell'anno 2021**, si provvede a valere sulle risorse (scostamento di bilancio).

Relazione illustrativa

La disposizione in esame prevede la proroga al 31 maggio 2021 delle misure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. In particolare, il comma 2, dispone che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Atteso il perdurare dell'emergenza sanitaria, si ritiene pertanto necessario garantire l'applicazione di detta misura fino al 31 maggio 2021, in quanto la stessa consentirebbe di evitare i possibili contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi caratteristiche tali da poter applicare correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare. Le suddette misure determinano, inoltre fino al 31 maggio 2021, la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

Relazione tecnica

Gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 51,6 milioni di euro, calcolati per 4 mesi a decorrere dal 1° febbraio al 31 maggio 2021 (arrotondati e comprensivi di IVA al 22%), scaturiscono dalla ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, delle stime delle risorse mensili necessarie alla gestione dei

“Covid.hotel”, di cui alla tabella allegata.

EMERGENZA CORONAVIRUS 2019

COVID HOTEL STIMA RISORSE MENSILI NECESSARIE

REGIONI / PA	STIMA MENSILE (senza IVA)
ABRUZZO	€ 130.000
BASILICATA	€ 600.000
CALABRIA (1)	€ 400.000
CAMPANIA	€ 700.000
EMILIA-ROMAGNA	€ 1.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 300.000
LAZIO	€ 1.100.000
LIGURIA	€ 2.208.523
LOMBARDIA	€ 885.000
MARCHE	€ 199.992
MOLISE	€ 111.600
PIEMONTE	€ 401.864
PUGLIA	€ 185.000
SARDEGNA	€ 153.900
SICILIA	€ 938.447
TOSCANA	€ 580.000
UMBRIA	€ 100.000
VALLE D'AOSTA	€ 0
VENETO	€ 217.118
PROV. AUT. BOLZANO	€ 262.295
PROV. AUT. TRENTO	€ 100.000
Totale	€ 10.573.739

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
V D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI	2,06%	1.065.248
LIGURIA	2,68%	1.383.277
E ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
ABRUZZO	2,19%	1.129.938
MOLISE	0,51%	264.809
CAMPANIA	9,30%	4.799.738
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138

CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293
SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	100,00%	51.600.000

51.600.000

Art. 20***(Proroga delle ferme dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)***

1. La durata delle ferme dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del **comma 1**, pari a euro 11.977.707 per l'anno 2021, si provvede mediante
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, sono prorogati di 12 mesi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del **comma 3**, pari a euro 230.980 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede mediante

ACCORPATI:

Commi 1-2 (Proroga delle ferme dei medici e degli infermieri militari).

Commi 3 e 4 (Proroga degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa).

Relazione illustrativa

Commi 1 e 2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato autorizzato, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 19, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'arruolamento eccezionale di complessivi n. 190 ufficiali medici e n. 300 sottufficiali infermieri nelle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri), in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno.

Considerato l'attuale quadro epidemiologico, è necessario continuare ad avvalersi di tale personale, così preservando le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in servizio permetterebbe di evitare alla Forza armata la dispersione delle preziose risorse già impiegate per l'effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l'equipaggiamento.

La norma è intesa, pertanto, a prorogare la durata di tali ferme, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale nel corso di tale anno.

Commi 3 e 4. La proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell'emergenza pandemica. In questo contesto emergono chiare, infatti, le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di avviare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull'applicazione dei c.d. neutralizzanti. Quanto appena rappresentato, anche nella consolidata ottica di un qualificato supporto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, comporta un

ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all'implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET).

Relazione tecnica

Commi 1 e 2. Gli oneri derivanti dal prolungamento della ferma per il personale medico e infermiere arruolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono riportati nella seguente tabella. Per l'anno 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a euro 11.977.708. Alla copertura si provvede.....

FORZA ARMATA		EI		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2021
Immissioni	DATA media	Tenente	Maresciallo						
Effettuate	26/03/2020	1	6	26/03/2021	31/12/2021	9,2	56.162,43 €	45.318,11 €	251.521,17 €
	28/03/2020	0	6	28/03/2021	31/12/2021	9,1	56.162,43 €	45.318,11 €	206.197,40 €
	31/03/2020	6	0	31/03/2021	31/12/2021	9,0	56.162,43 €	45.318,11 €	252.730,94 €
	15/04/2020	51	63	15/04/2021	31/12/2021	8,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.051.188,44 €
	15/05/2020	43	100	15/05/2021	31/12/2021	7,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.341.747,18 €
	15/06/2020	2	5	15/06/2021	31/12/2021	6,5	56.162,43 €	45.318,11 €	183.579,18 €
	15/07/2020	1	6	15/07/2021	31/12/2021	5,5	56.162,43 €	45.318,11 €	150.365,92 €
Totale complessivo		104	186						9.437.330,22 €

FORZA ARMATA		MM		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2021
Immissioni	DATA media	STV.	Capo 3° cl.						
Effettuate	15/07/2020	2	14	15/07/2021	31/12/2021	5,5	57.600,09 €	45.441,26 €	344.381,50 €
	15/08/2020	3	7	15/08/2021	31/12/2021	4,5	57.600,09 €	45.441,26 €	184.083,41 €
	15/10/2020	25	29	15/10/2021	31/12/2021	2,5	57.600,09 €	45.441,26 €	574.541,41 €
Totale complessivo		30	50						1.103.006,32 €

FORZA ARMATA		AM		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2021
Immissioni	DATA media	Tenente	M.llo 3° cl.						
Effettuate	15/07/2020	7	48	15/07/2021	31/12/2021	5,5	59.692,35 €	44.925,90 €	1.179.882,76 €
	15/08/2020	4		15/08/2021	31/12/2021	4,5	59.692,35 €	44.925,90 €	89.538,53 €
	15/10/2020	12	2	15/10/2021	31/12/2021	2,5	59.692,35 €	44.925,90 €	167.950,00 €
Totale complessivo		23	50						1.437.371,28 €

ONERE COMPLESSIVO	2021
	11.977.707,83 €

Commi 3 e 4: Gli oneri derivanti dalla proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ammontano complessivamente a euro **577.450** gravanti, rispettivamente, per euro **230.980** sull'E.F. 2021 e per euro **346.470** sull'E.F. 2022. Alla copertura di tali oneri, come previsto dal comma 2, si provvede

Le Tabelle che seguono, tenendo conto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per **6 unità** di personale il **1° luglio 2020** e per **9 unità** di personale il successivo **1° settembre 2020**, quantificano gli oneri in funzione dei mesi residui necessari al completamento della prevista proroga, rispettivamente gravanti sul 2021 e sul 2022.

TABELLE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2021					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2021	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/07/2021	31/12/2021	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/09/2021	31/12/2021	4		115.489,98 €

ONERI TOTALI PER L'E.F. 2021					230.979,96 €
2022					
N. unità	Durata della proroga		N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/01/2022	30/06/2022	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/01/2022	31/08/2022	8		230.979,96 €
ONERI TOTALI PER L'E.F. 2022					346.469,94 €

L'onere complessivo riferito al 2021 e al 2022 è pari a euro **577.450**.

Titolo IV Enti territoriali

Art. 21

(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali) – RGS 23/2/2021 18.15

1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, le parole: “di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”, sono sostituite dalle parole: “di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”;
- b) al secondo periodo, le parole: “per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”, sono sostituite dalle parole: “per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.
- 2) Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui all'art. 111, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.
- 3) Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.600 milioni per l'anno 2021, si provvede....

Relazione illustrativa

Il comma 1, attraverso la modifica del comma 822 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.

Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l'acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.

Il comma 2 prevede di incrementare il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di 600 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all'art. 111, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Relazione tecnica

Il comma 1, nel prevedere l'incremento del fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.

Il comma 2 incrementa di 600 milioni di euro il fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e comporta un onere di pari importo sui saldi di finanza pubblica.

Art. 22

(Imposta di soggiorno) - RGS 23/2/2021 18.15

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede **XXX**

Relazione illustrativa

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il successivo comma 2 prevede le modalità di riparto delle risorse disponibili.

Relazione tecnica

Il comma 1, nel prevedere l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.

Art. 23

(Norma investimenti – Progettazione, contributi, monitoraggio - potenziamento asili nido) - RGS 23/2/2021 18.15

1. Per gli interventi di spesa in conto capitale monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica anche l'avvenuta esecuzione dei passaggi amministrativi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale da parte degli Enti beneficiari del contributo, ovvero la mancata realizzazione degli stessi, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati del sistema di cui al periodo precedente.
2. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: "I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati avanzamento dei lavori, e per il restante 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146.".
3. All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021.".

4. All'articolo 1, comma 139-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 30 giugno 2021";

b) al quarto periodo le parole "28 febbraio" sono sostituite con "31 luglio".

5. Il terzo e quarto periodo della lettera d-sexies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti: *"Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse."*

ACCORPATI

Commi 1-4: (Norma investimenti – Progettazione, contributi, monitoraggio)

Comma 5: (Riparto risorse potenziamento asili nido)

Relazione illustrativa

Il comma 1 stabilisce, in modo chiaro, una connessione tra i processi/passaggi amministrativi che portano alla realizzazione degli investimenti e il sistema di monitoraggio che può essere utilizzato in funzione di supporto delle Amministrazioni nella gestione finanziaria dell'intervento. Nonostante vi siano norme primarie che prevedono il ciclo di monitoraggio, alcuni enti popolano la banca dati soprattutto in occasione dell'erogazione di un finanziamento: il successivo iter presenta alcune lacune in quanto non direttamente collegato al finanziamento. Con questa disposizione si intende, di conseguenza, richiamare gli enti sul rispetto della norma sul monitoraggio, aspetto particolarmente rilevante anche in vista del successivo sviluppo del sistema di monitoraggio delle spese effettive relative al RRF.

Con il comma 2, si interviene sulla linea di finanziamento relativa a contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio a favore degli enti locali, collegando l'erogazione del contributo successiva al momento dell'affidamento dei lavori ai SAL e alla chiusura dell'opera che, in disparte a quanto necessario ai fini dell'attestazione della regolare esecuzione, deve essere rilevata anche attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 3 interviene sulle risorse aggiuntive previste dal comma 51-bis per lo scorrimento della graduatoria formatasi nell'anno 2020 per contributi di progettazione definitiva ed esecutiva, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 31 agosto 2020 si è provveduto a definire le istanze ammissibili per contributi progettazione definitiva ed esecutiva dell'anno 2020, pari a circa 732 milioni di euro, e ad assegnare le risorse disponibili per l'anno 2020, pari a 85 milioni di euro. Con successivi provvedimenti (decreti Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 e 10 febbraio 2021) è stata data attuazione al richiamato comma 52-bis, procedendo all'integrale scorrimento della graduatoria per l'anno 2020, sulla base delle risorse disponibili (300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021); a seguito di rinunce da parte degli enti, l'importo assegnato per l'anno 2021, a scorrimento della graduatoria 2020, risulta pari a 278 milioni di euro, a fronte dei 300 milioni di euro disponibili. Tenendo conto che alla procedura di assegnazione per l'anno 2021, in corso di perfezionamento, sono state presentate istanze di richiesta di contributo per più di 1.000 milioni di euro, a fronte delle risorse disponibili pari a 128 milioni di euro, la disposizione è finalizzata a destinare le risorse residue dell'anno 2021, rese disponibili a seguito del completo scorrimento della graduatoria 2020, pari a circa 22 milioni di euro, allo scorrimento della graduatoria 2021.

Il comma 4 interviene sul comma 139-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto risorse aggiuntive a scorrimento della graduatoria 2021 per contributi per opere pubbliche messa in sicurezza edifici e territorio in misura pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2021 ha provveduto a definire la graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021 e ad assegnare le risorse complessivamente disponibili pari a 1.850 milioni di euro, comprensive dei richiamati 900 milioni previsti dal comma 139-bis. Ciò posto, la disposizione è volta a chiarire che la procedura di scorrimento della graduatoria si riferisce esclusivamente alle risorse stanziare per l'anno 2022, allineando di conseguenza i termini procedurali in capo al Ministero dell'Interno relativi, in particolare,

all'individuazione degli enti beneficiari con comunicato da pubblicare entro il 30 giugno 2021 ed alla formalizzazione con decreto delle relative assegnazione entro il successivo 31 luglio 2021.

Il comma 5 modifica il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Infatti, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l'intervento di potenziamento degli asili nido, introdotto dalla stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell'ambito del *Recovery Fund*. In un'ottica di riallineamento dell'intervento nell'ambito del *recovery fund*, mantenendo invariata la finalità dell'intervento stesso e la sua stretta correlazione con il fondo di solidarietà comunale, viene dunque meglio esplicitata la tempistica di adozione del provvedimento di riparto delle risorse riportando nell'ambito dello stesso provvedimento di riparto anche la disciplina degli obiettivi da conseguire e delle modalità di monitoraggio degli stessi, lasciando invariata la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati.

Relazione tecnica

I commi 1 e 2 non comportano oneri aggiuntivi essendo finalizzati allo sviluppo dei processi amministrativi di sostegno agli investimenti delle amministrazioni centrali e locali.

Il comma 3 risulta finanziariamente neutrale in quanto le risorse sono già disponibili per l'anno 2021.

Il comma 4, infine, essendo di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 non determina effetti finanziari in quanto resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido.

Titolo V
Altre disposizioni urgenti

Art. 24

(Trasporto Pubblico Locale) – Riformulazione MIT post parere RGS 23/2/2021 19.07

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 **rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio**” sono sostituite dalle seguenti: “nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2021 **rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019**”;

b) al comma 3, le parole “e fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021”;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”;

2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole “a tal fine” è inserita la seguente: “anche”.

3. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, dopo le parole “conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento” sono inserite le seguenti: “e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,” e dopo le parole “in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3” sono inserite le seguenti: “**anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite**”;

2) al terzo periodo, le parole “le regioni e i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni, le province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi”;

3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: “Le convenzioni di cui al terzo periodo **possono** altresì **prevedere** il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompenzazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi”.

b) al comma 3, dopo le parole “da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma” sono inserite le seguenti: “nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi”.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3, sono stanziati 800 milioni di euro per l'anno 2021, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo (copertura).

5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato” sono inserite le seguenti: “e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,” e dopo le parole “in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo” sono inserite le seguenti: “**anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite**”;

b) al secondo periodo, le parole “le regioni e i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “le regioni, le province autonome e i comuni” e dopo le parole “servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio

con conducente.” sono inserite le seguenti: “Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompenzioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi di trasporto.”;

c) al terzo periodo, dopo le parole “sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano” sono inserite le seguenti: “nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi”.

6. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19, e al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale svolti tramite operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ovvero mediante titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al personale impiegato in detti servizi aggiuntivi non si applicano le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n.84, relative allo svolgimento delle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il personale impiegato nei servizi aggiuntivi è sottoposto esclusivamente alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”..

8. Per le finalità di cui al comma 7, la dotazione del fondo di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 20 milioni per l’anno 2021.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a complessivi 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo (copertura).

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata ad introdurre disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19.

L’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell’art. 44, comma 1 del D.L. n.104/2020. In tale ultima norma si è previsto che l’incremento sia utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Con il successivo art. 22 ter del D.L. n. 137/2020 è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19. Inoltre, la dotazione del Fondo, è stata rifinanziata per l’anno 2021 per ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti.

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell’ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il comma 1, lett. a), della proposta normativa, modificando in particolare l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, estende fino al 30 aprile 2021 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19 e che era in

precedenza fissato nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 gennaio 2021, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019.

Il medesimo articolo 200, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede, al comma 3, che, in considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), pertanto, in coerenza con le limitazioni e le restrizioni derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e con quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 13 del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, in relazione ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, si prevede il prolungamento, fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, del periodo temporale da prendere in considerazione per il divieto di applicazione delle disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera c), anche al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario relativo all'anno 2020 delle imprese beneficiarie, si specifica che ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al citato art. 200, destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Al comma 2, si provvede a modificare l'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha previsto l'incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del citato Fondo istituito dall'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In ragione di quanto previsto dal citato articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.

L'articolo 1, comma 817, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevedendo la possibilità di assicurare detti servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi, ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Orbene, la disposizione di cui al comma 2 apporta una modifica di carattere meramente formale all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 al fine di effettuare un coordinamento con quanto disposto dall'articolo 1, comma 816, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti – e di prevedere, per fattispecie analoghe, le medesime procedure ed in particolare anche il ricorso, mediante apposita convenzione e obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Al comma 3 si provvede a modificare l'articolo 22- ter del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In particolare il comma 3, lettera a), numero 1), precisa, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 10, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e all'articolo 1, comma 10, lett. s), del 14 gennaio 2021, che i 190 milioni di euro previsti dall'articolo 22 - ter, comma 2, del citato decreto – legge n. 137 del 2020 per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento, possono essere utilizzati laddove i predetti servizi nel periodo

precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento).

Con il numero 2 della medesima lettera a), nonché con la lettera b) dello stesso comma 3, si provvede, rispettivamente, a modificare il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 22-ter del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, al fine di riallineare formalmente le disposizioni con quanto previsto dall'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a mente del quale “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost”.

Pertanto, la modifica proposta prevede che beneficiari delle risorse, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, oltre alle regioni e ai comuni, siano anche la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi.

Con il numero 3) della lettera a) del comma 3, si inserisce dopo il terzo periodo del comma 2 del citato art. 22-ter, due nuovi periodi, finalizzati a precisare che le convenzioni stipulate con gli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, finalizzate all'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, possono altresì prevedere, in considerazione dell'andamento epidemiologico, anche il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompenzazioni, detto indennizzo deve essere determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.

Il comma 4, reca la copertura finanziaria della disposizione di cui ai commi da 1 a 3.

Al comma 5, in analogia con le modifiche di coordinamento operate al comma 3, si provvede a modificare il citato articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al comma 6, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire la regolarità e la continuità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale e locale svolti tramite operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, ovvero mediante titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, si prevede che, in relazione alle visite di idoneità fisica e psicoattitudinale, al personale impiegato in detti servizi aggiuntivi, non si applichino le previsioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1999, n. 84, recante “Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753”. Tale regolamento disciplina, in particolare, i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonché alle filovie ed autolinee. Per le medesime finalità, si prevede, inoltre, che il personale impiegato nei servizi aggiuntivi sia sottoposto esclusivamente alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al comma 7, si incrementa di ulteriori 20 milioni per l'anno 2021 la dotazione del fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto “buono viaggio” di cui all'articolo 200-bis del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale ultima disposizione, al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento

adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Dette risorse sono destinate alla concessione, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio

Il comma 8, in coerenza con le previsioni del comma 7, estende fino al 31 dicembre 2021 l'utilizzo del cosiddetto "buono viaggio" di cui al medesimo articolo 200-bis del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34.

Al comma 9 si provvede ad individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 della norma in esame.

Relazione tecnica

Il comma 1, lett. a), della proposta normativa, apporta modifiche all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 e, in particolare, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle previste dal successivo comma 3 della presente proposta dispositiva, estende fino al 30 aprile 2020 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19 e che era in precedenza fissato dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente il prolungamento, fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, del periodo temporale da prendere in considerazione per il divieto di applicazione delle disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate dagli operatori del settore del trasporto pubblico locale.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è finalizzata a specificare che, ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 200, e nel limite dello stesso, destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Ciò al fine di garantire che, in sede di ripartizione tra i vari soggetti beneficiari, si tenga conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico – finanziario delle aziende di trasporto pubblico locale nell'esercizio 2020 ovvero nell'annualità nella quale si è manifestata l'emergenza pandemica in tutta la sua gravità.

Al comma 3, numero 1), della lettera a), precisa, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 10, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e all'articolo 1, comma 10, lett. s), del 14 gennaio 2021, che i 190 milioni di euro previsti dall'articolo 22 - ter, comma 2, del citato decreto – legge n. 137 del 2020 per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento, possono essere utilizzati laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento). La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il numero 2 della medesima lettera a), nonché con la lettera b) dello stesso comma 3, si provvede, rispettivamente, a modificare il comma 2, terzo periodo e il comma 3, dell'articolo 22-ter del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, al fine di riallineare formalmente le disposizioni con quanto previsto dall'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a mente del quale "con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost”.

Pertanto, la modifica proposta prevede che beneficiari delle risorse, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, oltre alle regioni e ai comuni, siano anche la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi.

Entrambe le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il numero 3) della lettera a) del comma 3, si inserisce dopo il terzo periodo del comma 2 del citato art. 22-ter, due nuovi periodi, finalizzati a precisare che le convenzioni stipulate con gli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, finalizzate all'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, possono altresì prevedere, in considerazione dell'andamento epidemiologico, anche il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompenzazioni, detto indennizzo deve essere determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha natura ordinamentale, dal momento che è finalizzata a disciplinare il contenuto delle convenzioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivi.

Il comma 4, individua la copertura finanziaria della disposizione di cui ai commi da 1 a 3, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021.

In particolare, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, vengono stanziati ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico.

Si ricorda che l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'art. 44, comma 1 del decreto-legge n.104/2020. Tale disposizione ha inoltre previsto la possibilità di utilizzare le maggiori risorse stanziate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti.

Con il successivo art. 22 - ter del decreto-legge n. 137/2020 è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 ed è stata incrementata per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro sono destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di TPL già individuate dall'art. 200, comma 1 del citato decreto-legge n. 34/2020 e 190 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Infine, con l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), sono stati previsti ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

A fronte di tali stanziamenti sono state già ripartite risorse per un ammontare complessivo pari a 1.080.000.0000 di euro di cui: 937.173.181,25 euro, a titolo di anticipazione, per la compensazione minori ricavi da traffico registrati nell'esercizio 2020; 62.826.818,75 euro quale saldo per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale programmati e svolti al 31 dicembre 2020; 80.000.000,00 euro quale anticipazione per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale relativi all'anno 2021.

Di seguito si riporta la tabella contenente i dati sopra descritti:

	2020		2021		TOTALE	Risorse già ripartite
	art. 200, comma 1, del D.L. n. 34/2020	art. 44, comma 1 del D.L. n.104/2020	art. 22 ter del D.L. n. 137/2020	Legge 178/2020		
STANZIAMENTO	500.000.000,00	400.000.000,00	390.000.000,00	200.000.000,00	1.490.000.000,00	1.080.000.000,00
compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021	500.000.000,00	337.173.181,25	200.000.000,00		1.037.173.181,25	937.173.181,25
finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti		62.826.818,75	190.000.000,00	200.000.000,00	452.826.818,75	142.826.818,75

Nell'evidenziare che le aziende beneficiarie hanno stimato un fabbisogno di circa 1,38 miliardi di euro per l'anno 2020 (dato che verrà verificato nel corso del mese di febbraio 2021 sulla base dei dati relativi al preconsuntivo 2020 che le aziende dovranno fornire all'Osservatorio sulle politiche del TPL), e stimando una riduzione di ricavi nel periodo gennaio-aprile 2021 rispetto al medesimo periodo del biennio 2018 e 2019 pari a 460 milioni di euro (media mensile pari a 115 milioni di euro in linea con quanto stimato dalle aziende beneficiarie relativamente agli ultimi quattro mesi dell'anno 2020), l'ulteriore stanziamento di euro 800 milioni consentirà, unitamente alle risorse già distribuite, di effettuare trasferimenti in favore delle aziende in misura congrua rispetto al fabbisogno occorrente per garantire l'equilibrio economico – finanziario nell'anno 2020 e di disporre di risorse da utilizzare per compensare, fino a concorrenza degli importi disponibili, le riduzioni di ricavi che si sono già registrate nel corso del mese di gennaio 2021 e che si produrranno fino al 30 aprile 2021 in ragione dell'avvenuto prolungamento della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento adottate.

Di seguito si riporta la tabella contenente i dati sopra descritti e il fabbisogno calcolato relativamente all'anno 2020 e fino al 30 aprile 2021:

	2020	fino al 30 aprile 2021
Minori ricavi tariffari	1.780	460
Rimborsi abbonamenti lockdown	150	
Extra costi di gestione Covid-19	100	
Totale (a)	2.030	460
Cig	400	
Materie prime	250	
Totale (b)	650	
Fabbisogno (b-a)	- 1.380	- 460
Risorse stanziare	1.037	
Differenza	- 343	- 460
Fabbisogno 2020 e 2021	803	

Il comma 5, in analogia con le modifiche di coordinamento operate al comma 3, prevede modifiche all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al pari di quelle contenute nel comma 3, la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 6, introducendo una disciplina specifica in materia di visite di idoneità fisica e psicoattitudinale per il personale impiegato nei servizi di trasporto aggiuntivi ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione al comma 7 interviene sull'articolo 200-bis del decreto – legge del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo, l'incremento di 20 milioni per l'anno 2021 della dotazione del fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto “buono viaggio”, mentre il comma 8 prevede di estendere fino al 31 dicembre 2021 l'utilizzo del cosiddetto “buono viaggio”. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro 30 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente

Pertanto, per effetto dell'incremento pari a 20 milioni di euro si stima un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 1,8 milioni di persone a circa 2,8 milioni di persone considerando come parametro di calcolo il contributo massimo concedibile (20 euro). Tale incremento consente di favorire la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e permette, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Infine, in coerenza con quanto previsto dalla finalità della disposizione di cui all'articolo 200 bis del citato decreto legge n. 34/2020 (*"Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente..."*), nell'evidenziare che il volume d'affari del trasporto pubblico locale non di linea effettuato mediante taxi o n.c.c (circa 28.000 autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente e circa 29.000 quelle adibite al servizio taxi - dati forniti dalla Direzione generale per la Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) si è sostanzialmente azzerato durante il periodo di c.d. lockdown e, in considerazione delle misure di contenimento COVID-19, è attualmente di gran lunga inferiore rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo dell'anno 2019, l'ulteriore stanziamento consente anche di sostenere la ripresa del settore fortemente colpito dalla crisi per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi del comma 9, a valere_____.

Art. 25

(Corpi PS, VVF, polizie locali, capitanerie di porto – straordinario (tre mesi) [Interno-Giustizia- MIT])

1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 93.312.300 euro, di cui 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.150.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.810.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 122.787.083 euro, si provvede ai sensi...
5. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro **3.592.248,00** per l'anno 2021 di cui euro 2.992.248,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 600.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo ...
7. Ai fini dell'assolvimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è autorizzata, ~~a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,~~ la spesa complessiva di euro 2.993.661,25 per l'anno 2021, di cui euro 1.393.661,25 per il pagamento degli oneri accessori maturati dal personale e di euro 1.600.000 per l'effettuazione delle attività di sanificazione e per l'acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.993.661,25, per l'anno 2021, si provvede -
-----.

ACCORPATI:

Commi 1-4 (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Commi 5 e 6 (Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie).

Commi 7 e 8 (Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera).

Relazione illustrativa

Commi 1-4 (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle polizie locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Le disposizioni si pongono in linea di continuità funzionale con quella contenuta nella legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021, articolo 1, commi 351 e 352), ed è finalizzata a consentire, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2021, la prosecuzione del complesso e rafforzato dispositivo di pubblica sicurezza messo in opera per il contrasto e il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

Detta finalità è perseguita mediante l'ulteriore finanziamento delle indennità accessorie spettanti al personale delle Forze di polizia e delle polizie locali, per le maggiori prestazioni lavorative rese durante l'attuale congiuntura epidemiologica.

Più in dettaglio, la spesa autorizzata consente il pagamento delle indennità di ordine pubblico e delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali posto a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza per i servizi di competenza comunque connessi alla pandemia in corso (comma 1).

L'intervento si rende necessario alla luce dell'attuale incertezza e mutevolezza dello scenario epidemiologico e a seguito del perdurare del contagio da coronavirus, che hanno imposto l'adozione in rapida sequenza di diversi decreti-legge e d.P.C.M., che hanno individuato, tra l'altro, aree di progressiva gravità, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e rispondenti ad una logica di ricerca di massima flessibilità e reattività: come si è potuto già constatare, infatti, l'assegnazione delle categorie di rischio è suscettibile di subire rapidi cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica, mentre l'inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute e dipende esclusivamente dall'oggettivo coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione.

La disposizione introdotta al comma 2 permette di garantire, altresì, attraverso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di materiale sanitario, la salubrità degli uffici, delle caserme, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che continua a caratterizzare questa fase di emergenza epidemiologica. Il comma 3 garantisce, per il medesimo periodo di cui al comma 1, il dispositivo di soccorso da parte del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che assicura l'intervento sull'intero territorio nazionale, assorbendo con il ricorso al lavoro straordinario un rilevante tasso di assenza ascrivibile alla pandemia, attraverso il richiamo del personale in turno libero.

Inoltre, vengono garantite le esigenze di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19, in ragione dell'accresciuto impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, assicurando le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti, anche al fine di garantire la piena operatività del personale del Corpo nazionale in condizioni di sicurezza.

Il comma 4 reca, infine, la copertura finanziaria, a valere

Commi 5 e 6 (Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie). Tali commi sono necessari al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 2.992.248 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal **1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021.**

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per **720 unità** per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al **30 aprile 2021**. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **2.992.248,00 (arrotondato)** in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	2.992.248,00

Il comma 5 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per la sanificazione degli istituti penitenziari, la cui capienza regolamentare è pari a circa 51.000 detenuti, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. per un totale complessivo di circa 3 milioni di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq	13	46.154,00	600.000,00

Riepilogo oneri:

Straordinario penitenziaria	polizia	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	2.992.248,00
Sanificazione penitenziari	locali istituti	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	600.000,00
Totale autorizzazione di spesa			3.592.248,00

Commi 7 e 8 (Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera).

Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nonché l'operatività del personale in condizioni di sicurezza in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l'assolvimento della missione "ordine pubblico e sicurezza", programma di spesa "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", ed il concorso nelle attività di controllo dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro € 2.993.661,25, di cui euro 1.393.661,25 per il pagamento di oneri accessori al personale ed

euro 1.600.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti, dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (comma 7).

Per assicurare le idonee risorse finanziarie necessaria alla copertura delle spese conseguenti l'accresciuto impegno del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto, anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza, il comma 8 individua la copertura finanziaria.

Art. 26

(Fondo cassa per chiusura anticipazioni di tesoreria 2020) – RGS 28/1/2021 13.53

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "6.300 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "XXX milioni di euro". L'incremento del fondo di cui al periodo precedente, pari a XX milioni di euro per l'anno 2021, è destinato prioritariamente alla chiusura delle anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Relazione tecnica

La disposizione in esame è volta ad incrementare di XX milioni di euro per l'anno 2021 le disponibilità del Fondo di cui articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto incremento è destinato prioritariamente alla chiusura, nel predetto anno, delle anticipazioni di tesoreria erogate nel corso del 2020 ai sensi dei decreti legge c.d. Ristori, confluiti nella legge 18 dicembre 2018, n. 176.